



# CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

SETTORE 2

UFFICIO AMBIENTE

N. Reg. Settore: 0

## ORDINANZA

NUMERO 62 DEL 28-06-2024

**OGGETTO:** REGOLAMENTAZIONE ORARI E LIMITI EMISSIONI SONORE - PUBBLICI ESERCIZI - STAGIONE ESTIVA 2024

### IL SINDACO

**Premesso che**, durante la stagione estiva l'Amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco e le tante altre Associazioni locali, organizza numerosi eventi culturali e di intrattenimento musicale, anche nelle ore serali e notturne, i quali si caratterizzano per una rilevante diffusione sonora;

**Dato atto che:**

- Tali iniziative, in particolare quelle comprese nel programma "Estateinsieme 2024" comporteranno un elevato afflusso di partecipazione della popolazione locale e limitrofa, e pertanto si ritiene necessario consentire una promozione del territorio che miri al miglioramento dell'offerta turistica e culturale della Città;
- Gli spettacoli e/o intrattenimenti musicali, allestiti anche a corredo delle iniziative di cui in premessa, rappresentano un'attività complementare e accessoria rispetto a quella principale di somministrazione di alimenti e bevande;

**Considerata** pertanto la necessità di contemperare lo svolgimento delle manifestazioni culturali e di spettacolo, la promozione del turismo e delle attività produttive e la tutela del diritto alla salute dei cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne;

**Preso atto** che il contemperamento tra le diverse esigenze rende comunque necessario porre dei limiti orari alle emissioni sonore con contestuale responsabilizzazione dei titolari degli esercizi pubblici;

**Atteso che** nelle more della predisposizione del piano di classificazione acustica del territorio comunale è doveroso e possibile una regolamentazione e disciplina delle autorizzazioni in deroga ai limiti delle emissioni sonore riferita ai pubblici spettacoli e trattenimenti all'esterno dei pubblici esercizi che si svolgeranno nella stagione estiva 2024;

**Richiamata** la legge 447/95 che prevede all'art. 6 *"Sono di competenza dei Comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti: h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso"*;

**Rilevato che** l'autorizzazione comunale temporanea in deroga ai valori limite di immissione definiti dall'art. 2, comma 3, della legge 26 ottobre 1995 n. 447 può essere rilasciata dal Sindaco per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste e che queste possono comprendere:

- a) concerti, spettacoli, sagre, manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti sonore (amplificate e non) che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito;
- b) le attività di intrattenimento e allietamento ai sensi del TULPS esercitate presso esercizi di somministrazione solo se a supporto dell'attività principale prevista dalla licenza e per un periodo limitato di tempo;

**Considerato** opportuno regolamentare e disciplinare l'autorizzazione in deroga al limite delle emissioni sonore durante lo svolgimento di specifiche e temporanee manifestazioni e i trattenimenti all'esterno dei pubblici esercizi tramite l'utilizzo di strumenti musicali al fine di incrementare l'occupazione nel settore delle attività produttive e di contenere il fenomeno del pendolarismo notturno di cittadini verso altre località;

**Ritenuto** dover prevedere, nel periodo intercorrente dal 28 giugno 2024 e fino al 16 settembre 2024, la possibilità di derogare ai valori limite, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lett. h della Legge 447/95, nel rispetto comunque del limite massimo di immissione sonora pari a 70 dB(A) riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti da verificarsi in facciata al ricettore più esposto, alle seguenti condizioni:

**- limite massimo orario**

<b>GIORNO</b>	<b>ORARIO</b>
Domenica	ore 00:30 (del giorno dopo)
Lunedì e martedì	ore 24:00
Mercoledì, giovedì e venerdì	ore 01:00 (del giorno dopo)
Sabato	ore 02:00 (del giorno dopo)

**1) per le manifestazioni pubbliche**

- lo svolgimento di specifiche e temporanee manifestazioni o attività musicali legate a iniziative regolarmente organizzate dal Comune sono autorizzate alla deroga dei valori limite di immissione di rumore ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997 in riferimento all'art. 6, comma 1 lett. h) della legge 26.10.1995 n. 447;
- queste manifestazioni dovranno essere censite dagli Uffici competenti e le informazioni acquisite trasmesse all'Ufficio Ambiente del Comune;

**2) per trattenimenti all'esterno dei pubblici esercizi**

- le attività di intrattenimento e allietamento ai sensi del TULPS esercitate presso esercizi di somministrazione solo se a supporto dell'attività principale prevista dalla licenza e per un periodo limitato di tempo possono godere della deroga del limite delle emissioni nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) comunicare all'Ufficio Ambiente e alla Polizia Locale, utilizzando il modello allegato alla presente ordinanza, che conterrà le seguenti informazioni minime:
    1. tipo di attività da svolgersi in deroga (karaoke, serate danzanti, piano bar, etc);
    2. durata dell'attività (all'interno del periodo temporale di vigenza della presente ordinanza);
    3. giorni e orari di esercizio (compatibile con i limiti di orario stabiliti dalla presente ordinanza);
    4. tipo di impianti utilizzati;
    5. livelli di rumore previsti nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi limitrofi all'attività;
    6. eventuali opere di mitigazione del rumore;
  - b) massimo 16 giornate nell'arco del periodo dal 28 giugno 2024 e fino al 16 settembre 2024.

L' Ufficio Ambiente potrà chiedere all'ARPAS un parere di competenza sulla documentazione prodotta e le dichiarazioni rese dal responsabile dell'attività.

## Vista

- la legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;

## Visto

- il D.P.C.M. marzo 1991 “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
- il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “denominazione dei valori minimi delle sorgenti sonore”;
- il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 “regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;

## AUTORIZZA

nel periodo intercorrente dal **28 giugno 2024 e fino al 16 settembre 2024**, la possibilità di deroga ai valori limite, ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lett. h della Legge 447/95, nel rispetto comunque del limite massimo di immissione sonora pari a **70 dB(A)** riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti da verificarsi in facciata al ricettore più esposto, alle seguenti condizioni:

### - limite massimo orario

GIORNO	ORARIO
Domenica	ore 00:30 (del giorno dopo)
Lunedì e martedì	ore 24:00
Mercoledì, giovedì e venerdì	ore 01:00 (del giorno dopo)
Sabato	ore 02:00 (del giorno dopo)

### 1) per manifestazioni pubbliche

- lo svolgimento di specifiche e temporanee manifestazioni o attività musicali legate a iniziative regolarmente organizzate dal Comune sono autorizzate alla deroga dei valori limite di immissione di rumore ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997 in riferimento all’art. 6, comma 1 lett. h) della legge 26.10.1995 n. 447;
- queste manifestazioni dovranno essere censite dagli Uffici competenti e trasmesse all’Ufficio Ambiente del Comune;

### 2) per i trattenimenti all’esterno dei pubblici esercizi

- le attività di intrattenimento e allietamento ai sensi del TULPS esercitate presso esercizi di somministrazione solo se a supporto dell’attività principale prevista dalla licenza e per un periodo limitato di tempo possono godere della deroga del limite delle emissioni nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) comunicare entro 6 giorni dall’evento all’Ufficio Ambiente e alla Polizia Locale, utilizzando il modello allegato alla presente ordinanza, che conterrà le seguenti informazioni minime:
    1. tipo di attività da svolgersi in deroga (karaoke, serate danzanti, piano bar, etc);
    2. durata dell’attività (all’interno del periodo temporale di vigenza della presente ordinanza);
    3. giorni e orari di esercizio (compatibile con i limiti di orario stabiliti dalla presente ordinanza);
    4. tipo di impianti utilizzati;
    5. livelli di rumore previsti nell’ambiente esterno e negli ambienti abitativi

limitrofi all'attività;

6. eventuali opere di mitigazione del rumore;

b) massimo 16 giornate nell'arco del periodo dal 28 giugno 2024 e fino al 16 settembre 2024.

L' Ufficio Ambiente potrà chiedere all'ARPAS un parere di competenza sulla documentazione prodotta e le dichiarazioni rese dal responsabile dell'attività.

### DISPONE

1. il divieto di svolgere trattenimenti musicali all'aperto dei pubblici esercizi in concomitanza e in prossimità dei 200 metri da manifestazioni musicali, cinema e eventi similari organizzati dall'Amministrazione comunale presso il teatro comunale, l'anfiteatro di Piazza Marmilla e la Piazza Roma;

2. il divieto di svolgere trattenimenti musicali all'aperto dei pubblici esercizi in concomitanza e in prossimità dei 100 metri da trattenimenti di altri pubblici esercizi. In presenza della comunicazione da parte di più esercizi per lo svolgimento di attività nella medesima serata, competerà al Comune stabilire quale soggetto potrà svolgere l'attività sulla base dei seguenti criteri:

a) in riferimento alla sola prima attività prevista nell'Allegato A, in ordine al numero di protocollo assegnato alla comunicazione inviata al Comune di Carbonia ai sensi della presente ordinanza;

b) in caso sovrapposizione di successive attività rispetto alla prima opererà il principio di turnazione tra i due esercizi.

### SANZIONI

salvo che il fatto non costituisca reato (art. 659 e 660 c.p.), nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 10 c. 1 e 2 della legge 26.10.1995 n. 447 nel modo seguente:

1. chiunque non osserva gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza emessa ai sensi dell'art. 9 della legge 447/1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro **da euro 2.000,00 a euro 20.000,00**;

2. chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore supera i limiti di rumorosità, di cui all'art. 4 e all'art. 8 (norme transitorie), c. 1 del D.P.C.M. 14.11.1997 e dal D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 516,00 a euro 5.164,00**.

Il Sindaco adotterà, secondo principi di proporzionalità e adeguatezza, tutte le misure inibitorie parziali o totali necessarie a contenere o abbattere le emissioni inquinanti.

Saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo compreso tra euro 80,00 e euro 500,00 così come stabilito dall'art. 7 bis del T.U.E.L. le diverse fattispecie previste nel presente atto.

Per l'accertamento delle violazioni della presente ordinanza sindacale e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano i principi, i criteri e le modalità di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689, ivi comprese le sanzioni amministrative accessorie.

A chiunque spetti è fatto l'obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR Sardegna entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

## **IL SINDACO**

**Pietro Morittu**

### **Trasmessa a:**

Ufficio Messaggi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio

Comando Polizia Locale Compagnia Carabinieri

Commissariato di P.S.

Guardia di Finanza

Confcommercio

m.cossu.it

Confesercenti

rita.it

S.I.A.E Carbonia Ufficio Stampa

Il Sindaco  
Pietro Morittu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.